



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.O.S. 23

del 21/04/2023

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA, NELLE AREE PUBBLICHE E SOGGETTE AD USO PUBBLICO PER I FESTEGGIAMENTI DEI TIFOSI DELLA SQUADRA DI CALCIO DELLA REGGIANA - DOMENICA 23 APRILE 2023 NELLE VIE: E. SAN PIETRO, E. SANTO STEFANO, CRISPI, P.ZA DEL MONTE, P.ZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO, P.ZA DELLA VITTORIA, PARCO DEL POPOLO, ISOLATO SAN ROCCO, L. SPALLANZANI, FILIPPO RE, NACCHI, ALLEGRI, SECCHI, BATTAGLIONE TOSCANO, PIAZZA VALLISNERI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza approvato con delibera di Consiglio Comunale del 16 luglio 2018 ID 79 , prevede, per tutto il territorio comunale il divieto ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari e di circoli privati, di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 20,00 alle ore 6,00;
- che, l'art. 24 comma 13 del citato Regolamento, prevede la possibilità, per il Sindaco, di adottare provvedimenti di divieto di detenzione in contenitori di vetro così come previsto dalla recenti circolari del Ministero degli Interni in materia di safety e security per le manifestazioni pubbliche o di interesse pubblico;

DATO ATTO:

- che, il 23 APRILE, presso lo stadio MAPEI di Reggio Emilia verrà disputato l'incontro di calcio finale di campionato tra "REGGIANA e IMOLA " ;
- che, per la promozione della squadra di calcio della Reggiana in serie "B", è prevista una notevole affluenza di pubblico nella zona del centro storico per i festeggiamenti previsti nella zona del centro storico che richiede particolari precauzioni e misure per la tutela della sicurezza dell'area;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno del 18.07.2018, con la quale sono state approvate le Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

RILEVATO CHE:

- nelle predette circolari tra le misure attinenti la safety proprie dell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche viene indicata altresì l'adozione e la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- che, a seguito della riunione del Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica del 20 Aprile è stata richiesta, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, l'emanazione di apposita ordinanza per il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine, per tutti gli

esercizi ubicati nell'area compresa tra Via Emilia San Pietro, Via Emilia Santo Stefano, Via Crispi, Piazza Del Monte, Piazza Martiri del 7 luglio, Piazza della Vittoria, Parco del Popolo, Isolato San Rocco, Via Lazzaro Spallanzani, Via Filippo Re, Via Nacchi, Viale Allegri, Via Secchi, Via Battaglione Toscano, Piazza Vallisneri;

•
VALUTATO:

- che, in occasione dei festeggiamenti della squadra locale, la vendita per asporto delle bevande in contenitori di vetro e lattine a partire dalle ore 20,00 possa vanificare le misure di prevenzione messe in atto dall'Amministrazione per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
- che, è necessario per le motivazioni indicate in premessa, anticipare il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine dalle ore 18,00 del 23 Aprile alle ore 6,00 del 24 aprile nelle aree sopramenzionate;

DATO ATTO:

che, tale divieto opera nei confronti dei titolari di pubblici esercizi, esercizi di vicinato, attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari e circoli privati;

CONSIDERATO:

- altresì, che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della Legge 241/90;

VISTI

- l'art.54 del D.Leg.vo 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza;

ORDINA

ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari e di circoli privati, **in occasione dei festeggiamenti dei tifosi per la promozione della squadra di calcio REGGIANA in serie "B" previsti nella giornata di domenica 23 aprile 2023:**

- il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico nell'area del centro storico compresa tra Via Emilia San Pietro, Via Emilia Santo Stefano, Via Crispi, Piazza Del Monte, Piazza Martiri del 7 luglio, Piazza della Vittoria, Parco del Popolo, Isolato San Rocco, Via Lazzaro Spallanzani, Via Filippo Re, Via Nacchi, Viale Allegri, Via Secchi, Via Battaglione Toscano, Piazza Vallisneri, **dalle ore 18,00 del 23.04.2023 alle ore 06,00 del 24.04.2023.**

Resta fermo il mantenimento in vigore di ogni altro divieto e/o disposizione contenuta in altri atti o previsti dalla normativa.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta il pagamento della sanzione pecuniaria in misura fissa di 300,00 EURO, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza a seguito di accertamento delle violazioni sopra specificate, qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui e' possibile giuridicamente ingiungere il pagamento della sanzione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia - Romagna, sezione di Parma, nei termini di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo); con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente ordinanza valida **dalle ore 18,00 del 23.04.2023 alle ore 06,00 del 24.04.2023** rimarrà affissa all'albo pretorio fino alla fine della manifestazione.

Si trasmette la presente ordinanza alle forze dell'ordine.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto, così come dispone l'art.6, comma 4 della legge 24.07.08 n. 125.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi e nei modi di cui al D.Leg.vo 104/2010 (codice del processo amministrativo) , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia, Dr.ssa Lorena Belli. L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia in Via Emilia S. Pietro n. 12.

domicilio digitale:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

IL SINDACO
(Luca Vecchi)